

Considerazione sui disegni di legge in materia di reddito di cittadinanza e di istituzione del salario minimo orario

I disegni di legge 1148 e 1670, pur con delle differenze, propongono l'istituzione di un reddito di cittadinanza o di un reddito minimo garantito nel nostro ordinamento, con l'obiettivo di contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, di garantire il diritto al lavoro e di favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura.

Si tratta di uno strumento diverso rispetto a quello previsto al comma 2, lettera b), punto 5) dell'unico articolo che compone la legge delega in materia di lavoro (legge 183/2014) che autorizza il governo a legiferare al fine di istituire di un reddito di ultima istanza, successivo alla fruizione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) e tarato sull'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

In uno dei due decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre scorso, è prevista, in via sperimentale, l'istituzione di un assegno di disoccupazione, denominato Asdi, rivolto alle persone disoccupate che hanno terminato il periodo di fruizione della nuova Aspi senza trovare una nuova occupazione e che si trovino in una condizione economica di svantaggio.

La differenza sostanziale è che per accedere al reddito di cittadinanza o al reddito minimo garantito, così come individuato nei disegni di legge 1148 e 1670, non è richiesta alcuna anzianità contributiva, mentre l'accesso al reddito di ultima istanza governativo è riservato a chi ha già lavorato.

Una differenza di non poco conto, destinata ad incidere pesantemente sulla platea dei potenziali beneficiari, alimentando aspettative che rischiano di restare inevase.

La questione principale non è tanto quella della copertura finanziaria, in quanto il disegno di legge 1148 individua una serie di interventi, oltre venti, idonei ad assicurare le entrate necessarie a coprire una platea di circa 1,8 milioni di beneficiari; la questione è piuttosto quella di individuare gli strumenti utili per favorire l'occupabilità delle persone ed una vita almeno dignitosa per le famiglie, cosa quest'ultima che si potrebbe raggiungere con l'introduzione del quoziente familiare, come riforma fiscale strutturale.

In questo senso, l'uscita da uno stato di bisogno delle persone si concretizza attraverso l'inserimento lavorativo, cosa che si realizza con corposi investimenti sulla formazione e sui servizi, come l'orientamento e la intermediazione con le imprese.

Aspetti sui quali il nostro Paese è fortemente in ritardo, come dimostrano i dati relativi a Garanzia giovani, rispetto alla quale – dati 8 gennaio 2015 – su oltre 364mila iscritti, l'attività di profilazione dei centri per l'impiego ha interessato appena 128mila unità, di cui quasi 100mila con profilo basso

o medio basso, peraltro con prospettive occupazionali ridotte, visto il non alto numero di opportunità di lavoro disponibili.

L'inadeguatezza delle rete dei servizi per l'impiego, certificata dal ridotto matching fra personale ed aziende, si accompagna al fenomeno del lavoro nero e sommerso, che non è soltanto evasione contributiva ed assistenziale; è anche lavoro insicuro e rischioso.

L'istituzione di un reddito di cittadinanza in un Paese come il nostro, dove la perdita del posto di lavoro è vissuta, giustamente, come un dramma, viste le normali ed evidenti difficoltà di reingresso nel mondo del lavoro, rischia di ampliare la forbice fra lavoro regolare e sommerso con tutto quello che ne consegue anche in termini concorrenza fra le imprese.

In altri termini, prima di introdurre il reddito di cittadinanza, o comunque di pari passo, sarebbe utile affrontare in maniera efficace la lotta al sommerso e il rafforzamento della qualità dei servizi per il lavoro e la formazione.

I due disegni di legge contengono inoltre una delega al governo in materia di salario o compenso minimo orario, cosa prevista anche dalla legge 183/2014, al comma 7, lettera g).

Nello specifico, il disegno di legge 1148 quantifica in 9 euro lordi rivalutabili il valore orario del salario minimo orario (inferiore, quindi, al voucher per il lavoro occasionale), applicabile per tutte le categorie di lavoratori e in tutti i settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. Il disegno di legge 1670, viceversa, non quantifica l'importo del compenso minimo orario né rimanda esplicitamente alla contrattazione collettiva.

Come già affermato in occasione del disegno di legge delega in materia di lavoro, il compenso minimo orario dovrebbe essere assolutamente residuale e, soprattutto, non applicabile nei casi in cui sia scaduto e non rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il disegno di legge 1670 contiene inoltre una delega al governo in materia di ammortizzatori sociali, con la previsione di un sussidio unico di disoccupazione, esteso a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.

Si tratta di una previsione coerente con l'introduzione del reddito minimo garantito, ma che contrasta con la delega contenuta nella legge 183/2014.

Per l'approfondimento dei singoli contenuti dei due disegni di legge si rimanda agli allegati al presente documento.

Analisi del disegno di legge 1148

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Finalità	È istituito, come parte del sistema delle assicurazioni sociali, un reddito minimo di cittadinanza su tutto il territorio nazionale, che sarà finanziato con la creazione di un apposito Fondo da parte del Ministero del Lavoro (MLPS). Gli obiettivi sono la lotta alla povertà e il contrasto al lavoro nero e sottopagato.	È istituito un reddito minimo di cittadinanza, non solo per i lavoratori disoccupati, ma anche per l'intero nucleo familiare (anche figli minorenni) e pensionati.
Art. 2 – Definizioni	Sono date le definizioni essenziali. Per “reddito minimo di cittadinanza” si intende “l’insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà”. La soglia di rischio di povertà è calcolata dall’ISTAT ed equivale ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto da un solo individuo è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello di vita locale e nazionale. Sono esclusi dal calcolo del reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza le pensioni di invalidità e le forme di sostegno del diritto allo studio. Per nucleo familiare si intende il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con cui convive e dai soggetti considerati a suo carico: i coniugi appartengono allo gruppo familiare finché non interviene la separazione; nel caso di genitori non conviventi i figli minori appartengono al nucleo del genitore con cui convivono; i familiari tra i 18 e i 24 anni possono essere compresi nel nucleo se studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale o frequentino un corso per il loro conseguimento o siano iscritti ad un centro per l’impiego e seguano un percorso di inserimento lavorativo o siano inabili al lavoro o allo studio per disabilità. Per “salario minimo orario” si definisce la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.	Si osserva come alcune definizioni siano al momento in fieri e non ancora realizzati in concreto, come il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Rispetto al nucleo familiare, si considerano tutti i soggetti a carico.
Art. 3 – Reddito di cittadinanza	Il reddito minimo di cittadinanza garantisce al beneficiario il conseguimento di un reddito annuo netto, calcolato secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’UE, pari a 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, stabilito per il 2014 in 9.360 euro (valore aggiornato annualmente) annui e 780 mensili. Il reddito annuo netto percepibile è commisurato al nucleo familiare e alla sua composizione, tramite	Il reddito minimo annuo è fissato al 6/10 del reddito mediano equivalente familiare (9.360 annui per il 2014), quindi superiore alla soglia di povertà relativa indicata dall’Istat. La previsione che il reddito di cittadinanza può essere

	<p>la scala di equivalenza OCSE. L'erogazione del reddito minimo è posticipabile sulla base del reddito familiare netto percepito nei 12 mesi precedenti. È previsto un reddito di cittadinanza anche per i lavoratori autonomi e, nel caso di chiusura a seguito di crisi irreversibile e certificata, per gli imprenditori. Il richiedente ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito a lui spettante. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente del nucleo familiare comporta il diritto per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo familiare all'erogazione diretta della quota loro spettante. La quota dei figli minori a carico spetta in parti eguali ad entrambi i genitori, salvo disposizione diversa da parte dell'autorità. Il reddito di cittadinanza non costituisce base imponibile e non è pignorabile.</p>	<p>concesso anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori allarga esponenzialmente la platea dei beneficiari, ben oltre la quantificazione contenuta all'articolo 20.</p>
<p>Art. 4 Beneficiari requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al reddito di cittadinanza</p>	<p>Sono tutti i maggiorenni residenti in Italia siano essi cittadini italiani, comunitari o provenienti da Paesi terzi che abbiano stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia, ad esclusione di coloro che si trovino in stato detentivo. Per coloro che abbiano tra i 18 e i 25 anni l'accesso al beneficio è subordinato all'essere in possesso di una qualifica/diploma professionale riconosciuto o di un diploma di scuola istruzione di secondo grado ovvero alla frequenza di un concorso per conseguire tali qualifiche. Nel caso di un reddito familiare con un under 25 studente, il reddito è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare d'origine sia inferiore alla soglia di povertà relativa. Il Governo stipula convenzioni con gli altri Stati di provenienza per verificare se i possibili beneficiari siano già percettori di altri sostegni al reddito.</p>	<p>Altro elemento destinato ad allargare la platea, è la mancata previsione di un periodo minimo di residenza in Italia. Il rischio è che legando il beneficio al solo risiedere nel territorio nazionale si possano favorire flussi migratori non controllati e difficili da controllare.</p>
<p>Art. 5 – Funzioni di gestione, controllo ed erogazione</p>	<p>Lo Stato, con i Ministeri, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informativo nazionale per l'impiego; promuove e coordina le politiche attive; definisce i livelli essenziali di prestazione dei centri per l'impiego, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare servizi di formazione; gestisce con le regioni i sistemi e reti per l'orientamento e la formazione. Le regioni favoriscono le politiche attive e la nascita di nuove realtà imprenditoriali; assistono, coordinano e verificano le prestazioni dei centri per l'impiego e la rispondenza dei percorsi formativi con i fabbisogni delle aziende,</p>	<p>Sono definite le competenze dei diversi organi, enti locali e istituti. Si ricorda come la legge delega preveda l'istituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione con compiti di politica attiva e passiva.</p>

gestiscono le reti di orientamento/formazione/apprendimento permanente; verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, con l'elaborazione dei statistiche utili a programmare o revocare i finanziamenti per l'offerta formativa. I Comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici in favore di soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto (in particolare disabili e pensionati beneficiari del reddito di cittadinanza); verificano la corrispondenza dei dati forniti nelle richieste; implementano la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego. I centri per l'impiego ricevono le domande e gestiscono le procedure per l'accesso al reddito di cittadinanza e inviano all'INPS il parere favorevole all'erogazione; sono obbligati alla registrazione del sistema informatico della scheda anagrafico – professionale del cittadino; rimuovono gli ostacoli all'accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego. L'INPS svolge attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione dei benefici. L'Agenzia dell'Entrate esegue verifiche e controlli sui dati dichiarati. Le DTL e le DRL (attualmente in via di riorganizzazione con le DIL e la riduzione delle provinciali) alimentano la struttura informativa centralizzata. L'INPS e le ASL effettuano controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità. Le agenzie per il lavoro e i soggetti accreditati sono obbligati al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla registrazione dei percettori delle politiche attive del lavoro. Le scuole implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino. Le agenzie formative accreditate e riconosciute forniscono ai centri per l'impiego le informazioni in merito ai corsi e percorsi formativi e aggiornano il fascicolo elettronico del cittadino. Università e istituti di alta formazione registrano i dati sui fascicoli personali. Le ASL forniscono i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori che già fruiscono trattamenti pensionistici di invalidità. È istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, in stretto contatto con gli osservatori regionali, che oltre all'analisi e al monitoraggio del mercato del lavoro, definisce d'intesa con il MIUR le linee guida per l'attuazione delle politiche volte al

	raggiungimento e all'efficienza dei sistemi di istruzione.	
Art. 6 – Struttura informativa centralizzata	I soggetti di cui all'articolo 5 condividono le informazioni (dati anagrafici, stato di famiglia, eventuali trattamenti pensionistici, ISEE, certificazione del reddito al netto delle imposte dell'anno in corso, beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica, certificazione del reddito di cittadinanza percepito) delle proprie banche dati mediante la struttura informativa centralizzata. I dirigenti delle amministrazioni chiamate a contribuire alla struttura dovranno informare trimestralmente il MLPS dell'avanzamento dei lavori. Le agenzie per il lavoro autorizzate devono registrarsi nel sistema informatico nazionale per l'impiego e trasmettere i dati relativi agli utenti a alle posizioni lavorative vacanti. La struttura comprende tutti i dati del fascicolo personale elettronico del cittadino e al libretto formativo elettronico su cui le registrazioni avvengono tramite l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale del codice fiscale.	Con la struttura sono messi a sistema tutti i dati disponibili relativi al cittadino beneficiario o fruitore di servizi di politica attiva del lavoro e i posti di lavoro vacanti.
Art. 7 – Domanda di ammissione al reddito di cittadinanza	La domanda di ammissione va consegnata alle strutture territorialmente competenti, corredata da ISEE, autodichiarazione dei redditi percepiti nei precedenti 12 mesi e ogni altra documentazione richiesta (tra cui l'attestazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare). Nel caso il soggetto sia percettore di trattamento pensionistico di invalidità esso è tenuto a sottoporsi a visita medica per accertamento dei requisiti. Il centro per l'impiego cui è stata presentata la domanda, entro 30 gg, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare e invia all'INPS la disposizione di erogazione.	Viene disciplinata la procedura per l'ottenimento del beneficio. I richiedenti percettori di pensioni di invalidità dovranno sottoporsi a nuova visita medica, cosa che lascia perplessi. La stessa autodichiarazione dei redditi potrebbe essere superata alla luce delle novità annunciate e in parte già concretizzate in materia di dichiarazione dei redditi.
Art. 8 – Durata del beneficio	Il beneficio è erogato per tutto il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 4.	Non sono previsti limiti di durata al beneficio.
Art. 9 – Obblighi del beneficiario	Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri dell'impiego. Non sono previsti ulteriori obblighi per disabili. Entro 7 giorni il beneficiario deve intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite strutture preposte alla presa in carico. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione del suo status ed è tenuto a rinnovare	Il beneficio è condizionato all'immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione a percorsi di politica attiva. È da domandarsi quanto potrà essere rispettato il termine di sette giorni alla luce del fatto che i centri per l'impiego non hanno al

	<p>annualmente la domanda di ammissione. Si rende disponibile alla partecipazione a progetti gestiti dai comuni (a condizione che siano attivati), utili alla collettività, da svolgere nel comune di residenza o in quello vicino che ne faccia richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore alle 8 settimanali. I beneficiari che provvedono all'assistenza di un parente (legge 104/92) sono esclusi dagli obblighi del comma 4.</p>	<p>momento né le risorse umane né quelle finanziarie adeguate, come dimostra il ritardo nella presa in carico delle persone iscritte a Garanzia giovani. Dubbi si esprimono sul limite di otto ore settimanali.</p>
<p>Art. 10 – Attività dei centri per l'impiego e inserimento lavorativo dei beneficiari</p>	<p>I centri per l'impiego prendono in carico il beneficiario ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Cooperano con le istituzioni per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali (anche tramite lo sviluppo di progetti e gruppi di lavoro), che tengono conto delle specificità territoriali. Con decreto del Mipaaf sono adottati le misure e i programmi per il reinsediamento agricolo in aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale e turismo sostenibile (agricoltura sociale), rivolti ai beneficiari, prevedendo opportuni corsi di formazione. Viene abolita la possibilità di alienare o locare terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato e le agevolazioni fiscali sui redditi dominicali o agricoli di giovani agricoltori derivanti da tali terreni. Resta la possibilità per l'Agenzia del Demanio di dare in concessione i terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato, anche in aree protette, per allevamento e coltivazione di prodotti agricoli, realizzare insediamenti di imprenditoria agricola o attività di silvicoltura o vivaistica. Almeno il 25% deve essere dato in concessione a giovani agricoltori e un altro 25% minimo a beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego. I giovani affittuari di tali terreni possono accedere alle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Le Regioni, le province e i comuni possono, su richiesta, affittare i terreni agricoli di loro proprietà. Le risorse derivanti dai canoni di affitto sono destinati alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica e allo sviluppo delle piccole e micro imprese</p>	<p>Sono definiti i compiti dei centri per l'impiego; si tratta di impegni che richiedono un forte impatto in termini umani ed economici che andrebbe quantificato. La stessa previsione di una pagina web per beneficiario è interessante, ma, oggettivamente, poco praticabile al momento. Viene modificata la disciplina per la concessione di terreni agricoli o a vocazione agricoli demaniali, con particolare attenzione per i giovani agricoltori (min 25%) e i beneficiari del reddito minimo id cittadinanza (min 25%). È previsto un Fondo di garanzia per agevolare la creazione di Start up. Anche le Agenzie per il lavoro possono erogare servizi ai beneficiari; si manifesta una perplessità circa l'esclusione delle agenzie di somministrazione. Le agenzie di formazione accreditate dovranno fornire i propri servizi a chiunque ne faccia richiesta e devono garantire che almeno il 40% dei partecipanti ai corsi acquisiscano l'attestato finale; il problema non è tanto quello dell'acquisizione del diploma, quanto, piuttosto,</p>

	<p>agricoli. Gli enti territoriali destinano tali risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale. Il 10% degli immobili di regioni, comuni ed enti locali rientranti nei piani di valorizzazione o dismissione sono destinati a progetti di sviluppo di start up innovative. È istituito un Fondo per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito (10% delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza) di cittadinanza, che offre agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle start up. Le agenzie per il lavoro, escluse quelle di somministrazione di lavoro, possono erogare servizi al beneficiario in seguito alla presa in carico e individuano le candidature idonee per le posizioni per le quali sono state incaricate dai propri committenti. Tutte le agenzie sono tenute alla comunicazione dei posti disponibili e individuano. Centri per l'impiego e agenzie procurano offerte ai beneficiari sulla base delle caratteristiche personali. Ogni beneficiario avrà una pagina web personale. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiare una formazione orientata ai fabbisogni individuati dall'Osservatorio, garantendo che almeno il 40% degli iscritti ai corsi conseguano il titolo finale. Il lavoro delle agenzie di formazione sarà controllato dall'Osservatorio nazionale e regionale, sulla base di un sistema di valutazione universale e trasparente della qualità dei servizi offerti. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a tutti i cittadini che ne facciano richiesta attraverso un centro per l'impiego e sono obbligate a rendere pubblici i contenuti dei percorsi formativi (materiale didattico etc.). Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego finalizzato a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro temporaneo e accessorio. Tramite tale piattaforma sarà possibile acquistare e registrare o riscuotere i voucher on line.</p>	<p>quello di avere una opportunità lavorativa. È prevista la creazione di un sistema informatico nazionale per l'impiego per il lavoro temporaneo di tipo accessorio.</p>
<p>Art. 11 – Obblighi del beneficiario in relazione all'inserimento</p>	<p>Il beneficiario di età non pensionabile o inabile al lavoro deve, pena la perdita della fruizione del reddito di cittadinanza, fornire la disponibilità al lavoro presso il centro per l'impiego e sottoporsi al colloquio di orientamento, accettare di essere</p>	<p>Sono descritti gli obblighi del beneficiario che non si discostano da quelli già previsti per i percettori di una qualsiasi indennità di</p>

<p>lavorativo</p>	<p>avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento lavorativo, seguire il percorso di bilancio delle competenze e redigere il piano di azione individuale, svolgere un'azione di ricerca attiva del lavoro (documentabile), recarsi almeno due volte al mese al centro per l'impiego, accettare di essere avviato a corsi di formazione o riqualificazione professionale, sostenere colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove finalizzate all'assunzione.</p>	<p>disoccupazione. Fra gli obblighi non è indicato quello di porsi a disposizione dell'ente locale per l'espletamento di attività utili socialmente, cosa viceversa prevista nella delega contenuta nella legge 183/2014.</p>
<p>Art. 12 – Cause di decadenza del beneficio in relazione all'inserimento lavorativo</p>	<p>Il beneficiario perde il diritto nel caso in cui non ottempera agli obblighi individuati, sostiene più di tre colloqui con la palese volontà di ottenere esito negativo, rifiuta più di tre proposte di impiego ritenute congrue, recede senza giusta causa dal contratto di lavoro per due volte nell'anno solare, non partecipa ai progetti definiti dai comuni. La proposta di lavoro è considerata congrua se: a) è attinente alle propensione, interessi e competenze del beneficiario; b) la retribuzione è maggiore o uguale all'80% di quella riferita alle mansioni di provenienza (ove non superiori i 3mila euro lordi) e la retribuzione oraria non sia inferiore a quella stabilita dal CCNL; c) il luogo del lavoro non dista oltre 50km dalla residenza ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore agli 80 minuti. Se trascorso un anno dall'inizio di fruizione del beneficio, e questo non abbia accettato alcuna proposta di lavoro, si considerano congrue anche le offerte non attinenti a competenze e interessi del beneficiario. I disabili sono soggetti alle disposizioni previste dalla legge 68/1999 e alle regole di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli altri obblighi le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero in alternativa i padri. La partecipazione a progetti imprenditoriali costituisce assolvimento degli obblighi. Il beneficiario è libero di accettare proposte non congrue.</p>	<p>Le cause di perdita del beneficio e i criteri di congruità della proposta di lavoro ricalcano in larga parte quelli già vigenti, con una accentuazione del principio della propensione del beneficiario. Da valutare con attenzione la norma che prevede che le madri (o in alternativa i padri) fino al terzo anno di età del bambino sono esonerate dal cercare lavoro e dall'ottemperare agli obblighi individuati; pur comprendendo la logica di questa misura e tenendo conto della ridotta copertura di posti negli asili nido, andrebbe comunque assicurata alla donna le migliori condizioni di occupabilità per non avere pesanti ripercussioni sulla carriera professionale e sulla tenuta previdenziale.</p>
<p>Art. 13 – Diritto all'abitazione</p>	<p>I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione, se non percettori di altri sostegni all'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni previste del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione è a tal fine aumentata di 500mln anni per il 2014, 2015 e 2016. Ai beneficiari del reddito di</p>	<p>I beneficiari del reddito di cittadinanza possono accedere alle agevolazioni del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo per i mutui per l'acquisto di prima casa. Inoltre, possono richiedere la sospensione del</p>

	cittadinanza è esteso l'accesso al Fondo per i mutui per l'acquisto di prima casa e la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo.	mutuo.
Art. 14 – Misure integrative del reddito di cittadinanza	Comuni e Regioni erogano servizi integrativi ai beneficiari attraverso il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia dell'obbligo (in particolare acquisto libri di testo), all'istruzione e formazione dei giovani (agevolazioni per l'acquisto libri di testo e pagamento tasse scolastiche e universitarie), all'accesso i servizi sanitari e socio-sanitari, alla formazione e incentivi all'occupazione, all'uso dei trasporti pubblici locali, alla partecipazione alla vita sociale e culturale. Con decreto del MLPS saranno definite misure per fornire agevolazioni (tariffe sociali) per i costi delle utenze di acqua, gas, elettricità e telefonia fissa.	Gli articoli 13 e 14, che indubbiamente hanno un senso nell'ottica complessiva del disegno di legge, aprono, però, una questione di equità rispetto a tutti coloro che hanno una occupazione – magari da mille euro netti – con la quale sono costretti ad affrontare senza alcuna agevolazione tutte le spese che una normale famiglia è costretta ad affrontare.
Art. 15 – Misure a tutela delle persone senza tetto o senza fissa dimora	I comuni, anche riuniti in consorzi, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora che contengono, obbligatoriamente, progetti per l'accesso delle persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici e progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, riduzione rischio di emarginazione e percorsi di autodeterminazione e integrazione.	Si tratta di compiti che i comuni in larga parte già svolgono, spesso senza certezza delle risorse disponibili, viste le note difficoltà nella approvazione dei bilanci preventivi.
Art. 16 – Erogazione	Il beneficio è erogato dall'INPS e riscosso presso uffici postali o tramite accredito su ccp, cc, deposito di risparmio o carta prepagata.	Sono definite le modalità tra cui il beneficiario può scegliere di riscuotere il beneficio.
Art. 17 – Incentivi	L'importo è aumentato del 5% per coloro che vogliono l'erogazione tramite carta prepagata e che effettuano almeno il 70% degli acquisti tramite tale carta. Per tale carta prepagata (gratuita), MLPS stipula una convenzione con Poste Italiane. Per contrastare il lavoro nero, il beneficiario che denuncia alla DTL un'eventuale prestazione lavorativa pregressa irregolare, confermata dalla autorità ispettive competenti, riceve per 12 mesi una maggiorazione del 5%. Il beneficiario che trova autonomamente occupazione riceve un premio di due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, che sarà corrisposto dopo 12 mesi di lavoro continuativo. È istituito un nuovo incentivo mensile (pari al reddito di cittadinanza del beneficiario assunto e nel limite di 600euro mensili), per 12 mesi, per le imprese con meno di 15 dipendenti e con fatturato annuo non superiore ai 2mln di euro che assumono beneficiari, garantendo un incremento	La gestione della carta prepagata dovrebbe essere in capo al Ministero dell'economia e non del Ministero del lavoro, valorizzando così altre esperienze in corso. Da monitorare l'impatto delle misure di incentivazione adottate.

	<p>occupazionale netto (anche tenendo in considerazione le diminuzioni occupazionali verificatesi in società collegate o controllate anche tramite interposta persona). Il Mise disciplina la creazione di convenzioni tra aziende e Fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari di beni e servizi che rispettino i principi dello sviluppo sostenibile, tutela dei lavoratori e ambiente.</p>	
<p>Art. 18 – Verifiche di fruibilità del reddito di cittadinanza e sanzioni</p>	<p>In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci e di percepimento illegittimo del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli trasmettono la documentazione all'autorità giudiziaria. L'accesso al beneficio è subordinato ad accertamento fiscale. In caso di dichiarazioni mendaci, il beneficiario perde il beneficio e, se effettuate con dolo, rischia una reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Il beneficiario che svolge lavoro irregolare perde il diritto al beneficio e deve restituire quanto percepito con il reddito di cittadinanza. Nel caso di mancata frequenza dei corsi da parte del minore a carico del beneficiario è previsto una riduzione del reddito di cittadinanza (30% al primo richiamo, 50% al secondo e perdita della parte di beneficio al terzo). Il MLPS prevede meccanismi sanzionatori per gli attori coinvolti (dirigenti pa, agenzie per il lavoro, enti locali).</p>	<p>Sono definite le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci rese per l'accesso al beneficio. Costituisce causa di revoca del beneficio lo svolgimento di lavoro irregolare e, per la quota parte spettante per il figlio minore, la mancata frequenza delle lezioni.</p>
<p>Art. 19 – Delega al Governo per l'istruzione del salario minimo orario</p>	<p>Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mese, uno o più decreti per l'istituzione di un salario minimo orario (SMO) per tutti i lavoratori subordinati e parasubordinati dei settori pubblico e privato, ivi compreso agricoltura e settori produttivi in cui non la retribuzione minima non sia fissata dal CCNL. Lo SMO per il 2014 è pari a 9 euro lordi per il 2015 con adeguamento automatico alla variazione degli indici di prezzo al consumo ISTAT ogni 1° gennaio. Dovrà essere vietata la stipula di contratti con retribuzione inferiore allo SMO e, per i contratti in essere, lo SMO sarà applicato, fatte salve le condizioni di miglior favore, al livello retributivo inferiore prevedendo la riparametrazione dei livelli superiori fino ai prossimi rinnovi. Dallo SMO sono esclusi indennità e rimborsi spese per lavoro distaccato e gli emolumenti non percepiti dal lavoratore. Deve essere introdotto il divieto di utilizzare lo SMO nell'interesse del datore di lavoro (per cui saranno previste sanzioni da 5mila a 15mila</p>	<p>La previsione di un compenso minimo orario è prevista anche nella legge 183/2014. Il principio di base è che la definizione del compenso economico sia demandato alla contrattazione collettiva con la quale si copre la quasi totalità dei rapporti di lavoro e dei settori produttivi. Il rischio da evitare è che, proprio attraverso la definizione di un compenso minimo orario, si depotenzi la contrattazione collettiva nazionale, ma anche di prossimità con tutto quello che ne consegue in termini di valorizzazione della produttività. Il compenso minimo orario può quindi</p>

	<p>euro), la previsione della nullità di ogni patto contrario e la sua impignorabilità. Dovrà essere vietato per la contrattazione collettiva il prevedere minimi salariali inferiori allo SMO. Lo SMO deve essere esteso anche ai praticanti presso gli studi professionali e sarà aumentata la pena per il reato commesso dal datore di lavoro nei confronti del prestatore d'opera per violazione dello SMO.</p>	<p>avere una funzione esclusivamente residuale, con l'avvertenza che non può applicarsi ai settori produttivi con i contratti collettivi scaduti.</p>
<p>Art. 20 – Copertura finanziaria</p>	<p>Gli oneri sono valutati in 16,961 mld per il 2015 e in 16,113 mld a decorrere dal 2016. La relativa copertura è attraverso: un incremento del prelievo fiscale sui giochi; un incremento dell'aliquota applicata alle compagnie del settore petrolifero; ulteriore riduzione della spesa per taxi ed auto blu; le somme non espresse dell'8 per mille; la revoca delle provvidenze per l'editoria; un taglio di 3,5 mld dal bilancio del Ministero della difesa; soppressione di enti pubblici non economici (con alcune eccezioni); la revisione dell'indennità spettante ai parlamentari (massimo 5mila euro lordi più una diaria massima di 3.500 euro lordi); istituzione di una imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari (più di 2 milioni di euro); estensione del sistema di acquisti Consip; una minore deducibilità degli interessi passivi; la revisione di una serie di deduzioni per le imprese; la razionalizzazione della spesa per gli immobili nella pubblica amministrazione; diversi interventi sull'ordinamento militare; la riduzione delle consulenze nelle società partecipate di regioni ed enti locali; le risorse giacenti nel fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare; un ulteriore intervento sul finanziamento pubblico ai partiti; una riduzione della spesa degli organi costituzionali; il blocco della pensione delle persone che svolgono, da pensionati, attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo presso organismi diversi (organi costituzionali, ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali); la concessione di contributi da parte della Banca d'Italia; parte dei dividendi percepiti dall'Inps sulla partecipazione al capitale della Banca d'Italia; la previsione di un contributo di solidarietà su tutte le pensioni, con contributo minimo (0,1%) per quelle fino a sei volte il minimo e con aliquota massima, pari al 32%, per la quota parte oltre 50 volte il minimo.</p>	<p>L'implementazione della misura per il 2015 costerebbe circa 17mld, cifra che permettere una copertura di 1,8 milioni di beneficiari, una platea inferiore ai potenziali interessati composta da 3,2 milioni di disoccupati e 14,2 milioni di inattivi per un totale di quasi 17,5 milioni di cittadini. Tutto ciò senza contare i costi indiretti necessari per adeguare la rete dei centri per l'impiego e per rafforzare le sinergie istituzionali.</p>

Analisi del disegno di legge 1670

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Istituzione del reddito minimo garantito	Viene istituito il reddito minimo garantito per dare attuazione ai principi contenuti nell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione (artt. 2, 3, 4 e 38). Il reddito minimo garantito è volto a favorire l'inclusione sociale di inoccupati, disoccupati e lavoratori precari. Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono livello essenziale delle prestazioni. È atteso un regolamento attuativo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	Il reddito minimo garantito è concettualmente più vicino al reddito di cittadinanza che al reddito di ultima istanza previsto nella delega lavoro, in quanto non strettamente legato alla fruizione di un precedente ammortizzatore sociale. L'indicazione che si tratta di livello essenziale delle prestazioni permette una trattazione uniforme su tutto il territorio nazionale
Art. 2 - Definizioni	L'articolo contiene le definizioni di "reddito minimo garantito", come insieme di forme reddituali dirette ed indirette; di centri per l'impiego; di nucleo familiare, inteso come insieme di persone che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione di tipo coniugale o genitore-figlio; di lavoratori autonomi; di lavoratori a tempo parziale.	Il disegno di legge si applica al nucleo familiare a prescindere dallo stato giuridico; non si parla infatti di vincolo matrimoniale, ma esclusivamente di relazione.
Art. 3 – Reddito minimo garantito	Il reddito minimo garantito consiste nella erogazione in forma diretta di un beneficio individuale pari a 7.200 euro l'anno, per 600 euro mensili, rivalutati annualmente. A queste si aggiunge un contributo per le spese impreviste. Le somme sono calcolate tenendo conto dei carichi familiari. Le prestazioni non sono cumulabili con altri trattamenti di sostegno al reddito ed una serie di altri trattamenti assistenziali indicati	L'erogazione del beneficio è parametrato alla soglia di povertà relativa, individuata dall'Istat. In considerazione che il beneficio non è cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito e/o assistenziali, andrebbe comunque previsto un diritto di opzione per il beneficiario.

	<p>in allegato (assegno sociale, pensione sociale, assegno ai nuclei familiari numerosi, assegno di maternità di base, pensioni di inabilità, indennità di frequenza, assegno di invalidità, pensioni per ciechi, pensione ai sordi, social card minori e anziani). Le prestazioni sono personale e non cedibili. Le funzioni amministrative necessarie per l'espletamento degli obiettivi della presente legge sono attribuite ai centri per l'impiego.</p>	
<p>Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti</p>	<p>Per accedere al beneficio si richiede: residenza in Italia da almeno 24 mesi; iscrizione nelle liste di collocamento dei centri per l'impiego (con delle eccezioni); reddito personale imponibile non superiore a 8mila euro annui; reddito familiare non superiore al tetto individuato nel regolamento attuativo; non aver maturato i requisiti pensionistici; non essere in possesso di un patrimonio mobiliare e immobiliare superiore al tetto individuato nel regolamento.</p>	<p>Essendo un reddito di cittadinanza e non un reddito di ultima istanza successivo alla fruizione di una indennità di disoccupazione, fra i requisiti non viene richiesta una anzianità contributiva né un minimo di contributi versati.</p>
<p>Art. 5 – Compiti delle regioni e degli enti locali</p>	<p>In sede di Conferenza unificata, dovranno essere individuate le linee guida per il riconoscimento e l'erogazione di prestazioni di reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette; nelle linee guida si prevederà: la circolazione gratuita sul trasporto pubblico locale e regionale; la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; il contributo al pagamento dei servizi (luce e gas); la gratuità dei libri di testo; il contributo per l'affitto; la gratuità delle prestazioni sanitarie; le somme aggiuntive da erogare in</p>	<p>Sono indicati i benefici indiretti per il cittadino interessato dal reddito minimo garantito.</p>

	ragione dei differenti contesti territoriali. Le regioni potranno predisporre piani di azione annuali e triennali in sinergia con gli enti locali.	
Art. 6 – Durata del beneficio e obblighi del beneficiario	Il provvedimento di concessione ha durata 12 mesi, scaduti i quali si dovrà ripresentare domanda. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al centro per l'impiego ogni variazione della propria situazione (reddito, lavoro, famiglia, patrimonio).	Il termine tempestivo lascia ampi margini di discrezionalità sia per il beneficiario che per la stessa amministrazione; sarebbe quindi più utile l'indicazione di un termine più tassativo.
Art. 7 – Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni	La dichiarazione falsa rispetto anche uno solo dei requisiti comporta la sospensione dell'erogazione e la restituzione di quanto percepito per un periodo doppio. Il beneficiario decade al raggiungimento dei 65 anni o dell'età pensionabile. Il beneficiario decade altresì in caso di assunzione o di avvio di attività autonoma o comunque al superamento della soglia di reddito imponibile. Decade anche in caso di rifiuto di una proposta di impiego da parte del centro per l'impiego competente territorialmente; la proposta deve essere congrua per salario, formazione e competenze formali ed informali. I centri per l'impiego motivano ogni provvedimento di rifiuto, sospensione o decadenza.	Giusta la sanzione in caso di falsa dichiarazione; si evidenzia, comunque, che larga parte dei dati richiesti sono già in possesso della pubblica amministrazione. Il termine dei 65 anni è superato dalla normativa vigente, per cui il collegamento dovrebbe essere con l'età pensionabile.
Art. 8 – Oneri derivanti dal reddito minimo garantito	L'Inps è l'ente erogatore in seguito alla comunicazione del centro per l'impiego; è prevista l'istituzione di un fondo presso la Presidenza del consiglio dei ministri, alimentato dalla fiscalità generale.	Il disegno di legge non quantifica la platea dei beneficiari, limitandosi ad indicare una copertura con la fiscalità generale.
Art. 9 – Delega al governo in materia di riordino della spesa assistenziale	Il governo è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della	Attraverso questa delega, il governo dovrebbe allineare alla soglia dei 600 euro mensili,

	<p>presente legge un decreto legislativo volto a riordinare una serie di prestazioni (assegno sociale, pensione sociale, assegno ai nuclei familiari numerosi, assegno di maternità di base, pensioni di inabilità, indennità di frequenza, assegno di invalidità, pensioni per ciechi, pensione ai sordi, social card minori e anziani), al fine di renderle coerenti con l'istituzione del reddito minimo garantito. Il decreto legislativo segue il normale iter previsto dalla legge.</p>	<p>rivalutabili annualmente, anche tutte le altre prestazioni di sostegno al reddito; in ragione di ciò, l'assegno sociale si incrementerebbe del 23,7%, l'assegno di invalidità e la pensione per sordi del 98,4%, mentre la pensione per ciechi dell'83,5%.</p>
<p>Art. 10 – Delega al governo in materia di ammortizzatori sociali</p>	<p>Il governo è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali, per introdurre un sussidio unico, esteso a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.</p>	<p>La delega al governo ad intervenire sugli ammortizzatori sociali è contenuta nella legge 183/2014. Nel caso del presente disegno di legge, la delega è coerente con l'obiettivo di introdurre un reddito minimo garantito a prescindere dalla anzianità contributiva e assicurativa.</p>
<p>Art. 11 – Delega al governo in materia di istituzione del compenso orario minimo</p>	<p>Il governo è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo al fine di prevedere l'applicazione del compenso orario minimo a tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli di natura parasubordinata e con contenuto formativo, stabilendo altresì che il salario base dei lavoratori dipendenti o parasubordinati non sia inferiore al compenso orario minimo.</p>	<p>La delega sul compenso orario minimo è contenuta anche nella legge 183/2014 (articolo 1, comma 7, lettera g). Il compenso orario minimo è materia che andrebbe riservata alla contrattazione collettiva e non decisa per legge.</p>